

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1894}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TASSONE, CERUTTI, BOTTA, PALADINI, MELELEO,
PAPPALARDO, GORGONI, FERRI, ALBERINI, CRESCO**

Norme per la dismissione di beni del demanio militare e realizzazione di un piano per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate

Presentata il 16 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scopo della presente proposta di legge è quello di impostare una politica di valorizzazione delle infrastrutture demaniali militari dismessibili mettendo in funzione un meccanismo di offerta dei beni pubblici non più necessari od utili per l'espletamento dei compiti delle Forze armate e di domanda di riuso civile di questi stessi beni per impieghi coerenti con la pianificazione territoriale di regioni e province da parte di soggetti pubblici (ed eventualmente, anche privati) che documentino il proprio interesse al riguardo.

All'Amministrazione della difesa, in collaborazione con l'Amministrazione finanziaria dello Stato, viene affidato il compito di censire e schedare i beni demaniali giudicati dismessibili nel quadro

della transizione dal vecchio al nuovo modello di difesa che — come è noto — comporta il disimpegno di rilevanti insediamenti della difesa (aeroporti, arsenali, stabilimenti, centri tecnici e di servizio, caserme, magazzini, depositi, unità operative di sanità, di addestramento, di amministrazione, eccetera) a fronte di una domanda pubblica di sicurezza globale che viceversa propone esigenze attinenti alla dislocazione di sistemi tecnologici di prevenzione e di soccorso all'emergenza per la difesa del suolo, del mare, delle aree protette, ed altresì per la tutela dall'inquinamento (aria, rumore, ambiente marino, eccetera).

La proposta che presentiamo attribuisce inoltre alla Amministrazione della difesa, in collaborazione con l'Amministra-

zione finanziaria dello Stato, il compito di acquisire le domande di riuso civile avanzate da soggetti pubblici, singoli od organizzati in accordi di programma, ed altresì da soggetti pubblici e privati, parimenti organizzati ed associati, domande di riuso che debbono assumere la forma di progetti finalizzati immediatamente spendibili in riferimento ai programmi nazionali e comunitari di intervento (per esempio, in sede italiana, il fondo di conversione per il sostegno alle tecnologie duali e per l'agevolazione dei progetti di riuso; in sede comunitaria, il programma denominato CONVER).

La proposte non trascura di precisare che i progetti finalizzati, per essere giudicati congrui, debbono esporre positivamente il rapporto costi-benefici e ipotizzare una gestione di valorizzazione dei beni che accresca la consistenza funzionale del demanio statale.

Per questa ragione, senza entrare nel merito delle infine ipotesi di riuso, si dettano alcuni criteri guida attinenti sia al recupero dei contenuti storici-culturali-monumentali dei beni stessi, sia alla attitudine dei beni stessi di fungere da contenitori di attività di ricerca culturale, scientifica, tecnologica, educativa, di formazione e di addestramento.

In sostanza, si ipotizzano diversi livelli di riuso: quello monumentale, storico, ar-

tistico, restituendo il bene alle sue originarie destinazioni ed inserendolo nei circuiti turistico-culturali esistenti; quello infrastrutturale di servizio per le altre Amministrazioni operanti sul territorio (dalla Protezione civile, alla Marina mercantile, alla Giustizia, ai Lavori pubblici, eccetera); quello infrastrutturale di riconversione per altre destinazioni pubbliche e civili redditizie.

Tutte le forme di trasferimento possono essere esercitate procedendo da quelle a costi conguagliabili nell'ambito dello Stato, a quelle basate sulla permuta (previa modifica del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000), a quelle infine dell'alienazione.

Unitamente alla valorizzazione del demanio statale la proposta di legge si propone di consentirne l'arricchimento in funzione del nuovo modello di difesa la cui attivazione richiede insediamenti infrastrutturali adeguati in altre sedi territoriali da parte delle Forze armate rischierate sul territorio.

Gli introiti derivanti dalla applicazione del circuito ipotizzato sono destinati all'alleggerimento della spesa statale sotto forma di autofinanziamento concesso all'Amministrazione della difesa per la migliore realizzazione dei compiti ad essa assegnati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Scopi della legge).

1. La presente legge si propone la valorizzazione del demanio statale militare concesso in uso infrastrutturale di servizio alle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri) allo scopo di:

a) garantire la funzionalità dei comandi, dei reparti e degli enti delle predette Forze armate;

b) consentire la ricollocazione decentrata delle suddette infrastrutture, attualmente situate all'interno delle aree urbane;

c) contribuire alla migliore fruibilità dei beni in questione mediante la progettazione di riusi civili conformi alle destinazioni pubbliche degli stessi e al loro valore intrinseco di carattere storico, artistico, monumentale;

d) concorrere alla realizzazione dei programmi integrati delle aree urbane disponendo dei complessi di tali beni in quanto dismissibili o dismessi funzionalmente dall'Amministrazione della difesa e in quanto suscettibili di reimpiego urbano di servizio secondo programmi di armonizzazione ed ottimizzazione del tessuto infrastrutturale cittadino;

e) contribuire alla ristrutturazione del sistema produttivo costituito dall'area industriale della Difesa, nonché dall'area tecnologica e scientifica della stessa (stabilimenti militari, arsenali, centri tecnici, sedi logistiche).

ART. 2.

(Censimento dei beni dismissibili).

1. Il Ministro della difesa, avvalendosi degli organi tecnici delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, provvede entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, al censimento, alla individuazione territoriale, alla schedatura tipologica e dimensionale, all'accertamento dello *status* sotto il profilo delle condizioni di efficienza e di funzionalità dei beni da dismettere in quanto non più idonei o non più necessari a soddisfare esigenze militari ovvero non più razionalmente localizzati per i fini della organizzazione militare o anche non più funzionali alle attività produttive, tecnico scientifiche e di servizio dell'area industriale e di quella tecnica della difesa.

2. L'individuazione dei beni di cui al comma 1, in deroga ad ogni altra disposizione, ne determina, da parte del Ministero della difesa:

a) la inclusione nell'elenco dei beni dismissi da restituire, con atto conforme, all'Amministrazione finanziaria dello Stato per i successivi impieghi da questa amministrazione stabiliti;

b) la inclusione nell'elenco dei beni dismissibili da restituire, con atto conforme, alla predetta Amministrazione dello Stato ai fini della contestuale riassegnazione alle Amministrazioni richiedenti, o ai soggetti pubblici interessati, previo accertamento dell'esistenza di apprezzabili progetti di riuso, attivati dalle amministrazioni locali, comuni e province, ovvero da parte delle regioni territorialmente competenti;

c) la restituzione, previo accertamento dell'esistenza di specifici vincoli di conservazione storica, artistica, monumentale, alla Amministrazione finanziaria dello Stato che valuta la destinazione d'uso appropriata;

d) la formazione, previa intesa con il Ministero delle finanze, di un elenco di

beni permutabili od alienabili direttamente dal Ministero della difesa;

e) la inclusione nell'elenco dei beni da conservare in uso alla Difesa in quanto necessari alla efficacia e alla funzionalità di essa.

3. Della gestione dei beni demaniali militari, l'Amministrazione della difesa provvederà a redigere un resoconto costi-benefici, compilando per ciascuno dei beni suddetti una scheda sommaria di identità con i dati numerici da far valere a credito della amministrazione stessa e come base per i successivi trasferimenti sia nell'ambito dello Stato, sia per effetto di permuta o di alienazione.

ART. 3.

(Piano quinquennale di valorizzazione).

1. Il Ministro della difesa, sentiti le regioni e gli enti locali interessati (province e comuni) nonché i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, dei beni culturali e ambientali, per le aree urbane, avvalendosi degli organi tecnici del Ministero, delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, elabora un piano quinquennale scorrevole relativamente:

a) alla costituzione od alla acquisizione di nuovi tipi di caserme ottimizzando la localizzazione sul territorio nazionale con riferimento alle specifiche esigenze funzionali ed operative delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;

b) alla costituzione od alla acquisizione di nuovi tipi di alloggi di servizio per il personale ufficiale, sottufficiale, volontario a lunga ferma da assegnare in base alle necessità funzionali di servizio delle Forze armate stesse e all'Arma dei carabinieri;

c) alla ricollocazione od al riadattamento delle caserme esistenti per alleggerire il tessuto cittadino nelle aree urbane, per ottenere il riequilibrio di esse sul territorio, ove da queste gravato, in corri-

spondenza con le modificazioni che, nel nuovo sistema europeo di sicurezza, si determinano nella distribuzione geostrategica delle Forze armate;

d) alla previsione delle aree annesse e della infrastruttura relativa per l'addestramento, per la conservazione dei mezzi, anche di unità da costituire su mobilitazione o all'emergenza, per il mantenimento eventuale dei parchi tecnologici e logistici del servizio nazionale della protezione civile, nonché per il sistema del servizio sanitario militare ai fini del concorso con quello nazionale della protezione civile;

e) alle gestioni dei riusi civili, delle permute, delle alienazioni, della conservazione in uso militare, possibili e previsti, per il complesso dei beni demaniali della Difesa.

2. Il piano, formulato ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, dal Ministro della difesa in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, è concordato in sede di comitato dei Capi di stato maggiore tenendo presenti gli obiettivi militari della Difesa, le evoluzioni delle minacce e lo schieramento delle forze attive e da mobilitare. Tale piano è trasmesso entro trenta giorni alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro sessanta giorni e nei successivi trenta giorni è adottato con decreto del Ministro della difesa.

3. Il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del piano.

4. Ogni modificazione del piano è adottata con i procedimenti di cui al presente articolo.

ART. 4.

(Adempimenti e prerogative degli enti locali).

1. L'indicazione dei beni immobili da dismettere contenuta nel piano di cui al-

l'articolo 3 è comunicata alle regioni ed ai comuni interessati. Il comune nel quale sono situati tali immobili provvede entro tre mesi dalla comunicazione, d'intesa con il Ministro della difesa e sentita la regione, tenendo conto degli indirizzi di pianificazione territoriale, alla modificazione delle destinazioni d'uso degli stessi attraverso variante allo strumento urbanistico, adeguandole a quelle delle zone omogenee in cui sono inseriti. Detta variante segue le procedure semplificate di cui all'articolo 25, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

2. Il valore degli immobili da dismettere per il riuso è determinato dall'ufficio tecnico erariale sulla base della nuova destinazione d'uso.

3. Al comune, anche consorziato con enti pubblici locali ovvero amministrazioni o aziende pubbliche ubicate nei territori di competenza o con privati, è attribuito il diritto di prelazione sull'alienazione. Il Ministro della difesa comunica al comune, alla provincia ed alla regione il valore degli immobili che intende alienare, come determinato ai sensi del comma 2. Entro i successivi trenta giorni il comune, ove intenda esercitare il diritto di prelazione, provvede alla redazione e alla trasmissione di apposito piano finanziario da cui risultino i mezzi finanziari o patrimoniali occorrenti per procedere all'acquisto dell'immobile da dismettere.

ART. 5.

*(Permuta di beni immobili
per uso militare).*

1. Il comune, nell'ambito delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 3, ed ove intenda procedere all'acquisto dell'immobile mediante permuta, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, provvede all'individuazione dei beni immobili di sua proprietà da dismettere per il riuso a fini militari da parte del Ministero della difesa. I beni dati in permuta costituiscono in tutto o in

parte il corrispettivo dell'alienazione degli immobili del Ministero della difesa da dismettere.

2. Il comune provvede, entro novanta giorni dall'individuazione di beni immobili di cui al comma 1, alla conseguente modificazione della destinazione d'uso degli immobili dati in permuta attraverso variante allo strumento urbanistico.

3. Il valore degli immobili dati in permuta è determinato dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle nuove destinazioni d'uso.

4. Il comune comunica al Ministro della difesa i beni che intende dare in permuta ed il relativo valore così come determinato ai sensi del comma 3.

ART. 6.

(Diritti di prelazione).

1. Trascorso il termine di trenta giorni di cui al comma 3 dell'articolo 4, qualora il comune non abbia comunicato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione e presentato nello stesso termine il relativo piano finanziario, possono esercitare il medesimo diritto, entro trenta giorni, la provincia e la regione, con le medesime modalità di cui agli articoli precedenti.

2. Il versamento del corrispettivo ovvero il trasferimento dei beni immobili dati in permuta, deve avvenire in ogni caso — qualunque sia il soggetto pubblico interessato all'acquisto — entro un anno dalla data di esercizio del diritto di prelazione.

3. Il controvalore in immobili, nel caso di permuta con immobili comunali, è direttamente assunto nel demanio statale in uso al Ministero della difesa.

4. Qualora vi sia rinuncia al diritto di prelazione ovvero siano trascorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, gli immobili possono essere offerti ad altri enti pubblici ed a privati per ipotesi di permute da far pervenire entro novanta giorni ovvero sono posti in vendita per pubblici incanti al prezzo base di cui all'articolo 5, comma 3. Modalità e tempi

dei pubblici incanti sono comunicati al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti. In ogni caso, è stipulata un'apposita convenzione tra il Ministero della difesa e gli enti pubblici interessati per territorio e per competenza urbanistica, allo scopo di determinare un'attribuzione di destinazione d'uso degli immobili che sia conveniente per la Difesa, ma coerente con le esigenze urbanistiche dei soggetti titolati dalla pianificazione territoriale, anche per parti che, permutate, assumerebbero una nuova qualificazione militare.

ART. 7.

(Concessione di servizi).

1. Per la realizzazione dell'intero piano quinquennale di interventi il Ministro della difesa può avvalersi di un qualificato soggetto concessionario cui demandare l'esecuzione di tutti i servizi tecnici ed amministrativi occorrenti alla realizzazione delle opere con esclusione dei soli compiti direttamente esecutivi. A tale riguardo il Ministro della difesa, assistito dal Capo di stato maggiore della difesa, previa l'acquisizione del motivato parere dei Capi di stato maggiore di Forze armate e del Comandante dell'Arma dei carabinieri, avvalendosi altresì del parere degli organi tecnici delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, approva l'elenco delle società ritenute affidabili, individuate in base ai requisiti di sicurezza, di segretezza, di riservatezza, di capacità tecnica specifica, di specifica esperienza nel settore delle infrastrutture destinate alla difesa nazionale maturata nella realizzazione di programmi di analoga rilevanza, di capacità progettuale innovativa, di idoneità ad assicurare criteri tecnici e funzionali omogenei, da chiamare a partecipare alla preliminare selezione di affidabilità per la verifica sperimentale del possesso dei predetti requisiti, in riferimento ai programmi di realizzazione delle infrastrutture e dei progetti di opere di cui alla presente legge.

2. In base all'esito della verifica sperimentale di cui al comma 1, il Ministro della difesa, sentito il parere di una commissione composta di tre membri designati dal comitato dei Capi di stato maggiore e dal Comandante dell'Arma dei carabinieri, individua l'organizzazione produttiva singola, associata, consorziale, a composizione imprenditoriale mista (pubblica o privata) cui affidare in concessione unica, il complesso dei servizi tecnici ed amministrativi occorrenti alla realizzazione di ogni singolo progetto compreso nel piano quinquennale di valorizzazione.

3. La concessione di cui al comma 2 ha per oggetto:

a) le attività relative alla cessione dei beni immobili secondo quanto previsto negli articoli 1, 2 e 3, nonché alle operazioni di permuta degli immobili dismissibili con immobili di proprietà degli enti locali elettivi, di altri enti pubblici e di privati;

b) le attività relative alla vendita a pubblici incanti, anche per lotti separati, degli immobili da dismettere di cui sia stata annotata la non permutabilità e l'incedibilità ai sensi delle disposizioni della presente legge;

c) il reperimento delle aree necessarie per l'attuazione dei progetti di cui al piano quinquennale e l'espletamento di quanto necessario per la loro acquisizione da parte del Ministro della difesa;

d) la progettazione e lo svolgimento, in nome e per conto dell'amministrazione concedente, di tutte le attività necessarie per l'individuazione dei soggetti esecutori, in conformità alla vigente disciplina in materia di opere pubbliche e alle direttive tecniche emanate dalla Difesa e agli specifici requisiti tipologici e innovativi dettati dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri, delle opere militari, delle relative infrastrutture funzionalmente connesse; degli apprestamenti difensivi, operativi, tecnici e logistici previsti; degli edifici destinati a caserme, alloggiamenti, scuole militari per il personale; degli immobili patrimoniali in genere, comunque destinati ad uso militare; della ristrutturazione di quelli esistenti;

e) la direzione dei lavori e l'assistenza al collaudo.

4. Le opere da realizzare sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e destinate alla difesa militare. Le predette opere possono essere altresì dichiarate tali da richiedere speciali misure di sicurezza agli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e per esse si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 8.

(Edilizia sperimentale e innovativa).

1. Allo scopo di soddisfare, mediante l'innovazione tecnica, le esigenze del sistema infrastrutturale di servizio e alloggiativo delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, il 5 per cento degli investimenti previsti nei programmi di cui al piano quinquennale, è destinato alla sperimentazione di tipologie innovative per le predette infrastrutture.

2. Il Ministro della difesa, sentiti i Ministri dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici, determina gli obiettivi della sperimentazione in riferimento alle seguenti esigenze:

a) innovazione nei materiali per garantire un più adeguato livello di compatibilità ambientale, ecologica, sanitaria di protezione dell'utenza;

b) innovazione delle modalità di costruzione, per assicurare tempi minimi di edificazione e di installazione delle infrastrutture e dei connessi impianti;

c) innovazione nelle modularità delle infrastrutture e dei connessi impianti, onde realizzare la flessibile aderenza alla mutevole e variabile domanda pubblica di servizio in relazione alla evoluzione del modello di sicurezza e di difesa;

d) innovazione, per adeguare le infrastrutture edilizie agli annessi e integrati sistemi di sanità e di igiene, idrici, di alimentazione, di riscaldamento, di smaltimento e di trattazione dei rifiuti, di energia e di calore;

e) innovazione nei livelli di informatizzazione di telecomunicazioni, di telerilevamento, di impianti di rete, ai fini della sicurezza dei complessi e della protezione delle reti; della ottimizzazione della didattica e della formazione del personale; della gestione integrata dei servizi collettivi e individuali.

3. Gli obiettivi della sperimentazione fanno parte del piano quinquennale di cui all'articolo 3 e sono proposti dal Ministro della difesa sotto forma di direttiva tecnica che viene aggiornata, di regola, ogni quinquennio e ogni qualvolta se ne presenti la necessità. In occasione dell'emanazione di tale direttiva tecnica e, successivamente, in allegato al bilancio del proprio dicastero, il Ministro della difesa invia al Parlamento un relazione sullo stato dei progetti innovativi attuati, sui risultati della applicazione della predetta direttiva tecnica, nonché sui programmi di innovazione e sugli studi di fattibilità, di sperimentazione e di realizzazione di prototipo posti in essere.

4. Al genio militare è affidato il compito di svolgere funzioni di osservatorio permanente per l'edilizia militare innovativa e in particolare di verificare gli *standard* di funzionalità e di vivibilità dei progetti presentati, in ordine al rapporto ottimale di quantità *pro capite* personale dipendente sotto i profili della formazione, dell'addestramento, delle esercitazioni, degli impianti per servizi sportivi, del tempo libero e sanitari, nonché di quelli infermieristici, di rifornimento idrico, di erogazione di energia e di calore, di manutenzione e pulizia dei locali, di smaltimento e di raccolta differenziata dei rifiuti.

5. Per i progetti di cui al comma 4 il Ministero della difesa può avvalersi di ricerche e di studi di fattibilità presentati da enti, da università e istituti nazionali di ricerca, da gruppi professionali a com-

posizione polifunzionale mista, da imprese e consorzi di imprese sia pubbliche che private.

ART. 9.

(Mutui agli enti locali).

1. La Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzata a concedere mutui fino all'importo di lire 1.500 miliardi agli enti locali per procedere all'acquisizione degli immobili dimessi dal Ministero della difesa ai fini della presente legge. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione.